




Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Decisioni amministrative consiliari



Al Presidente della II Commissione
Consiliare permanente

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

Al Segretario della Giunta Regionale

SEDE

Oggetto: *Delibera di Giunta Regionale n. 454 del 15. 10. 2014*

Riconoscimento debiti fuori bilancio relativi ad oneri derivante da sentenze esecutive.

REG. GEN. n. 1170/II

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

Il Commissione Consiliare permanente per l'esame.

Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, codesta Commissione ai sensi dell'art. 101 comma 2 del regolamento interno del Consiglio, si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui sarà notificato il presente atto.

Il Dirigente dell' U.D.
Avv. Magda Fabbrocini

Capo Dipartimento Segreteria Legislativa
Dott. Carlo D'Orta

Il Presidente
Pietro Foglia





Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N. 1170/II

Dipartimento:

Dipartimento delle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
454	15/10/2014	55	14	4

Oggetto:

Riconoscimento debiti fuori bilancio relativi ad oneri derivanti da sentenze esecutive

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : EE138DC931E713D23F1AD001F9F440F127524390

Allegato nr. 1 : 54E7D9F3F97927515B0D3B5AC1F107AA67DAE9C7

Allegato nr. 2 : E542777F13E5CA261CA903E936C91CFF22FA92C3

Allegato nr. 3 : A0512C0EE24C55E60360285850938F0B496E9FA0

Allegato nr. 4 : FE0BFE493DA65DEF376789E266DD13CD19BEC1B1

Allegato nr. 5 : 31BAF79C669D155188FE3E056A0B8F7312830219

Allegato nr. 6 : AF60273EA83B8CC32D5EA85F72644F7D6E3734C7

Allegato nr. 7 : AE908EF0674DDE067D7C174058AD2ACA8BF9914C

Frontespizio Allegato : B04A2EA9D59CD35ED76ED7C509F0CF4B8B185DB4

Consiglio Regionale della Campania

Data, 17/10/2014 - 11:10

Prot. Gen. 2014.0019500/A

Del 22/10/2014 09 39 06

Da: CR A SERDA



Pagina 1 di 1



Assessore

Assessore Giancane Gaetano

Assessore Sommese Pasquale



Dipartim. Direzione G.

55

14,13

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL

15/10/2014

ATTIVITÀ AMM.VA

REG. GEN. N. 1170/II

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Riconoscimento debiti fuori bilancio relativi ad oneri derivanti da sentenze esecutive

1)	Presidente	Stefano	CALDORO	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI	
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA	ASSENTE
4)	"	Bianca Maria	D'ANGELO	ASSENTE
5)	"	Vittorio Luigi	FUCCI	
6)	"	Gaetano	GIANCANE	
7)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA	
8)	"	Severino	NAPPI	ASSENTE
9)	"	Daniela	NUGNES	
10)	"	Giovanni	ROMANO	
11)	"	Ermanno	RUSSO	
12)	"	Pasquale	SOMMESE	
13)	"	Sergio	VETRELLA	
	Segretario	Maria	CANCELLIERI	

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0019500/A

Del. 22/10/2014 09:39:06

Da CR A SERDA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che l'art. 1, comma 3, della L.R. 6 maggio 2013, n. 6 prevede che *"in attesa del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità e dell'adeguamento ai nuovi principi di cui al Titolo I del decreto legislativo 118/2011, le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 57624/2011 si applicano in "via esclusiva", in sostituzione di quelle previste dalla legge regionale 30 aprile 2002 n. 7 (Ordinamento contabile della regione Campania, art. 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76) le cui disposizioni si applicano per quanto compatibili con quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 57624/2011"*;
- b. che l'art. 47 della L.R. 30 aprile 2002 n. 7, al comma 5 così come sostituito dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5 ha stabilito *"che le proposte della Giunta Regionale che hanno ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio sono sottoposte al Consiglio Regionale per le determinazioni di competenza, da assumere entro sessanta giorni dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine, le proposte sono inserite all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio utile"*;
- c. che la richiamata norma prescrive che di detti riconoscimenti e di ogni conseguente decisione si dà atto in sede di rendicontazione;
- d. che con deliberazione di G. R. n. 1731 del 30.10.2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze provvisoriamente esecutive e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere Regionale;
- e. che la citata deliberazione sancisce, tra l'altro, che *"Non è consentito ai Settori o Uffici dell'Ente derogare a tale procedura, che ha carattere cogente, trovando ragione in principi contabili posti dal legislatore a tutela della finanza pubblica allargata. Un'eventuale procedura di liquidazione dei debiti fuori bilancio, derogatoria di quella espressamente fissata dal legislatore, sarebbe fonte di responsabilità contabile, per i Dirigenti che la ponessero in essere. Essi in tale ipotesi risponderanno personalmente all'azione risarcitoria esercitata dal Procuratore regionale della Corte dei Conti competente per territorio"*;
- f. che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n. 3 del 16 gennaio 2014 – "Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2014 e Bilancio pluriennale per il Triennio 2014 – 2016", pubblicata sul B.U.R.C. n. 4 del 17/01/2014;
- g. che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n. 4 del 16 gennaio 2014 – "Disposizioni per la Formazione del Bilancio Annuale 2014 e Pluriennale 2014 – 2016 della Regione Campania (Legge Finanziaria Regionale 2014)", pubblicata sul B.U.R.C. n. 4 del 17/01/2014;
- h. che con deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 01/04/2014 è stato approvato il Bilancio Gestionale per gli anni 2014, 2015 e 2016;
- i. che gli artt. 282 e 431 c.p.c. dispongono, rispettivamente, che *"La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti"* e *"Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. sono provvisoriamente esecutive"*, nonché la disciplina dell'esecuzione provvisoria di cui all'art. 282 c.p.c. trova legittima attuazione soltanto con riferimento alle sentenze di condanna, uniche idonee, per loro natura, a costituire titolo esecutivo (Cass. 6.2.1999 n. 1037);
- j. che l'art. 14 del D.L. 669/96 convertito, con modificazioni, in L. n. 30 del 28.2.1997, come modificato dall'art. 147 della Legge Finanziaria 2001 disciplina il pagamento derivante dall'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di corrispondere somme di danaro;

DATO ATTO che sono state istruite le seguenti pratiche ad oggetto sentenze di condanna nei confronti della Regione Campania e che qui di seguito si indicano gli estremi rinviando i dati di dettaglio nelle schede di rilevazione dei debiti:

- 1) sentenza n. 7207 del 06/05/2011 Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti della Sig. **Gioia** Luigi dell'importo complessivo di € **4.361,91**;
- 2) sentenza n. 3045 del 13/03/2014 Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Sig. **Curci** Vincenzo dell'importo complessivo di € **6.786,73**; di cui € **1.459,12** lordi all'Avvocato **Stavolo** Roberta con attribuzione allo stesso legale;
- 3) sentenza n. 14236 del 24/06/2013 Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti della Sig. **Carillo** Nicola dell'importo complessivo di € **6.853,95**; di cui € **1.867,67** lordi all'Avvocato **Monaco** Pasquale Lucio con attribuzione allo stesso legale;
- 4) sentenza n. 2690 del 10/05/2012 Tribunale di S.M.C.Vetere che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti del Sig. **Giordano** Giovanni dell'importo complessivo di € **6.768,92**; di cui € **875,47** lordi all'Avvocato **Monaco** Pasquale Lucio con attribuzione allo stesso legale;
- 5) sentenza n. 3566 del 28-03-2014 Tribunale di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al

- pagamento nei confronti del Sig. **Di Nunno** Umberto dell'importo complessivo di € **3.108,12**; di cui € **755,31** lordi all'Avvocato **Monetti** Francesco con attribuzione allo stesso legale;
- 6) sentenza n. 4949 del 12-07-2013 Corte di Appello di Napoli che dispone la condanna della Regione Campania al pagamento nei confronti dei Sig.ri **Guida** Salvatorina, **Cacciottolo** Agostino, **Cacciottolo** Umberto, **Cacciottolo** Gelsomina, **Cacciottolo** Gabriella, nq di eredi del Sig.Cacciottolo Giovanni dell'importo complessivo di €**17.807,51**; di cui €**3.680,64** lordi all'Avvocato **Monetti** Francesco con attribuzione allo stesso legale;

PREMESSO,

- a. che questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto, solo per le pratiche per le quali ha acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
- b. che le citate schede di rilevazione di partita debitoria sono state redatte tenendo conto delle sentenze esecutive di condanna nei confronti della Regione Campania e che con riferimento alle quali sono riportati per sintesi gli elementi identificativi, dettagliatamente definiti nelle predette schede di rilevazione di partita debitoria, numerate dal n.1 al n. 6 con riguardo a tredici crediti riferiti a 15 persone fisiche creditori riportati nelle premesse e anche nel dispositivo del presente atto; tali schede vengono allegate formanti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO degli accertamenti e delle attività promosse ai fini della rilevazione dei procedimenti di esecuzione eventualmente già avviati, riferiti alle sentenze di cui alla parte dispositiva;

RILEVATO che la somma complessiva, derivante dalle richiamate sentenze di condanna, è pari ad €**45.687.14** ;

CONSIDERATO:

- a che la deliberazione di G. R. n. 1078 del 22.6.2007 disciplina, in relazione ai debiti fuori bilancio, l'istituzione di nuovi capitoli di spesa;
- b che per il pagamento delle somme di cui alle sentenze in premessa, ammontante ad € **45.687.14** occorre attivare la procedura per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 47 della L. R. n. 7/2002, così come modificato dall'art.1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5 e dalla deliberazione di G. R. n. 1731 pubblicata sul B. U. R. C. del 20.11.2006;
- c che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d) della L. R. n. 6 del 06.5.2013 è autorizzata ad effettuare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie rimodulabili dei programmi appartenenti a missioni diverse limitatamente ai fondi iscritti per il pagamento dei debiti fuori bilancio;

CONSIDERATO, altresì che, al fine di semplificare il procedimento in parola promuovendo il più rapido assolvimento degli adempimenti connessi alle diverse fasi, appare opportuno investire l'Area Avvocatura, in ordine alle verifiche sullo stato dei procedimenti pendenti o conclusi dagli odierni creditori, solo nell'imminenza dell'adozione dei successivi e conclusivi atti di liquidazione fermo restando la corrispondenza che verrà acquisita in futuro sulle controversie in oggetto;

ATTESA la necessità di dover ottemperare a quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria, essendo provvedimenti provvisoriamente esecutivi, onde evitare all'Ente ulteriori aggravii di spesa, nonché, nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività delle pronunce e/o di accoglimento dell'eventuale gravame proposto, di riservarsi l'adozione dei conseguenziali provvedimenti di sospensione dei procedimenti di pagamento e/o di recupero delle somme corrisposte;

RITENUTO:

- a. di dover prendere atto delle sentenze sopra individuate e dettagliatamente specificate nella parte dispositiva e nelle sei schede di rilevazione di partita debitoria, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b. pertanto, proporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, della L. R. n. 7 del 30.4.2002 così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5, il riconoscimento quale debito fuori bilancio dell'importo di € **45.687.14**;
- c. che a tanto si possa provvedere dotando il capitolo di spesa 576 "Pagamento debiti fuori bilancio", di cui all'art. 47 della L. R. n. 7/2002, di competenza Direzione Generale per le Risorse Umane – Dipartimento per le Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, collegato alla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 – Titolo 01 -, istituito con deliberazione di G. R. n. 1078 del 22.06.2007, della somma di € **45.687.14**, prelevando una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124, in termini di competenza e di cassa, Missione 20 (Fondi e Accantonamenti) - Programma 03 – Titolo 01 rientrante nelle competenze operative della Direzione Generale 13 – Dip. 55 ed avente sufficiente disponibilità;

- d. che gli estremi contabili sono riportati nell'allegato contabile di variazione richiesto ai sensi della nota del Dipartimento per le Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali prot.n.418122 del 18.06.2014, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- e. di autorizzare il Direttore Generale della Direzione Generale per le Risorse Umane ad adottare il conseguente atto di impegno della somma di **€. 45.687.14** da assumersi sul cap. 576, Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 – Titolo 01 -, all'uopo istituito, subordinando il successivo atto di liquidazione, a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale, previa verifica dello stato di attuazione dell'eventuale procedura esecutiva avviata dal creditore;

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra detto, di dover proporre il presente provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio, che contiene più situazioni debitorie, per economia di atti;

VISTI:

- a) le note dell'A.G.C. Avvocatura allegate, formanti parte integrante del presente provvedimento;
- b) la nota prot. n. 1004931 del 20.11.2009 dell' A.G.C. Bilancio Ragioneria e Tributi;
- c) Il D. Lgs. 118/2011;
- d) Il DPCM n. 57624/2011;
- e) l'art. 47 della L. R. n. 7 del 30.4.2002 così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5;
- f) la deliberazione di G. R. n. 1731 del 30.10.2006;
- g) la deliberazione di G. R. n. 1078 del 22.06.2007;
- h) la deliberazione di G. R. n. 488 del 31.10.2013;
- i) le sei schede di rilevazione di partita debitoria che riportano gli estremi del debito e di tutta la corrispondenza che fa parte dell'istruttoria (sentenze, parcelle, lettere della D.G. 14 e competente U.O.D. 04, note di richiesta quantificazione somme degli accessori e riscontri della U.O.D. Trattamento Economico, ecc.);
- j) Legge Regionale n. 3 del 16 gennaio 2014;
- k) Legge Regionale n. 4 del 16 gennaio 2014;
- l) Deliberazione di Giunta Regionale n.92 dell'1.04.2014;

PROPONGONO e la Giunta, in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

- di chiedere al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della L. R. n. 7 del 30.4.2002 così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6.05.2013, n.5, il riconoscimento e la legittimazione quale debito appartenente alla categoria dei "debiti fuori bilancio" della somma complessiva di **€. 45.687.14** - in relazione ai titoli nelle premesse riportati e con riguardo ai seguenti creditori:
 - Gioia** Luigi, importo lordo **€. 4.361,91**;
 - Curci** Vincenzo importo lordo di **€ 5.327,61**;
 - Avv. Stavolo** Roberta importo lordo di **€ 1.459,12**;
 - Carillo** Nicola, importo lordo di **€ 4.986,28**;
 - Avv. Monaco** Pasquale Lucio importo lordo di **€ 1.867,67**;
 - Giordano** Giovanni, importo lordo **€. 4.356,71**, oltre ad **€. 1536,74** per oneri riflessi;
 - Avv. Monaco** Pasquale Lucio importo lordo **€. 875,47**;
 - Di Nunno** Umberto, importo lordo **€. 2.352,81**;
 - Avv. Monetti** Francesco, importo lordo **€.755,31**;
 - Eredi Cacciottolo** Giovanni, importo lordo **€.14.126,87**;
 - Avv. Monetti** Francesco, importo lordo **€. 3.680,64**;
 - Totale oneri riflessi a carico dell'Amministrazione: €. 1.536,74**
- di dare esecuzione ai giudicati in premessa indicati, ai sensi degli articoli 282, 431 c.p.c.;
- di proporre il presente provvedimento teso a prendere atto delle sentenze in premessa specificate, richiamate ed illustrate nelle allegate sei schede di rilevazione di partita debitoria che contengono tutti gli estremi e gli atti riguardanti i singoli debiti, schede che sono identificate con i numeri da 1 a 6 e formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di riservarsi la sospensione del pagamento, in caso di accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività delle pronunce, nonché l'adozione dei procedimenti di recupero delle somme, in caso di accoglimento dell'eventuale gravame proposto;
- di allegare le sei schede di rilevazione di partita debitoria, debitamente sottoscritte dal Dirigente della U.O.D. "Contenzioso del Lavoro in collaborazione con l'Avvocatura Regionale, Esecuzione giudicati. Ufficio Disciplinare", della Direzione Generale per le Risorse Umane, che costituiscono parte integrante e sostanziale

del presente provvedimento;

6. di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 16, lettera d) della L. R. n. 6 del 06.04.2013, la variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario 2014, afferente i capitoli di seguito riportati e con gli estremi contabili indicati nell'allegato contabile di variazione richiesto ai sensi della nota del Dipartimento per le Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali prot.n.418122 del 18.06.2014, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

6.1 capitolo di spesa 124 "Pagamento debiti fuori bilancio", di competenza della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie del Dipartimento Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, collegato alla Missione 20 (Fondi e Accantonamenti) - Programma 03 - Titolo 01 - Macroaggregato 110 - IV° livello piano di conti 1.10.01.01.000 - V° livello dei conti 1.10.01.01.001 - Cofog 01.1 - codice identificativo spesa UE 4 - Siope (codice bilancio) 1.10.01 riduzione dello stanziamento di competenza e cassa per **€ 45.687,14**;

6.2 capitolo di spesa 576 "Pagamento debiti fuori bilancio", di cui all'art. 47 della L. R. n. 7/2002, di competenza della Direzione Generale per le Risorse Umane del Dipartimento Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, collegato alla Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 - Titolo 01 - Macroaggregato 110 - IV livello piano di conti 1.10.05.04.000 - Cofog 01.3 - codice identificativo spesa UE 4 - Siope (codice bilancio) 1.09.01 incremento dello stanziamento di competenza e cassa per **€. 45.687.14**;

7. di demandare al Direttore Generale della Direzione Generale per le Risorse Umane il conseguente atto di impegno della somma di **€. 45.687.14** da assumersi sul cap. 576 Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma 10 - Titolo 01 - Macroaggregato 110 - IV livello piano di conti 1.10.05.04.000 - Cofog 01.3 - codice identificativo spesa UE 4 - Siope (codice bilancio) 1.09.01, all'uopo istituito con deliberazione G. R. n. 1078 del 22.06.2007;

8. di subordinare il successivo atto di liquidazione, agli aventi diritto, a seguito del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 47 della L. R. n. 7/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 12, lettera h), L.R. 6 maggio 2013, n. 5;

9. di subordinare, in ogni caso, l'atto di liquidazione alla verifica dell'Avvocatura Regionale, in ordine alle procedure esecutive promosse o concluse da parte dei creditori;

10. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto all'obbligo di pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.L.vo n.33/2013;

11. di demandare alla Segreteria di Giunta, Ufficio III - Affari Generali - il compito di trasmettere la presente deliberazione, per la legittimazione, al Consiglio Regionale, avendo cura di trasmettere alla U.O.D. "Contenzioso del Lavoro in collaborazione con l'Avvocatura Regionale, Esecuzione giudicati. Ufficio Disciplinare" della Direzione Generale per le Risorse Umane del Dipartimento Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, copia della relata dell'avvenuta trasmissione;

12. di inviare il presente provvedimento all'Avvocatura Regionale affinché effettui la valutazione circa la sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei soggetti che hanno procurato il debito oggetto del presente provvedimento;

13. di trasmettere la presente deliberazione:

13.1 alla Procura della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Campania, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002, come ribadito dalla nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai Procuratori regionali della Corte dei Conti n. 9434 del 2.8.2007;

13.2 al Capo Dipartimento Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali, alla Direzione Generale per le Risorse Umane, alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie - alle Unità operative Dirigenziali "Contenzioso del Lavoro in collaborazione con l'Avvocatura Regionale, Esecuzione giudicati. Ufficio Disciplinare" e "Trattamento Economico" della Direzione Generale per le Risorse Umane, alle Unità Operative Dirigenziali "Bilancio annuale e pluriennale di previsione"; e "Gestione delle spese regionali" della Direzione Generale per le Risorse Finanziarie ed al Tesoriere Regionale, nonché alla Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURC.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	454	del	15/10/2014	DIPART	55	DIR. GEN. /DIR. STAFF DIP	14,13	UOD/STAFF DIR. GEN.	4
------------------	-----	-----	------------	--------	----	---------------------------	-------	------------------------	---

OGGETTO :
Riconoscimento debiti fuori bilancio relativi ad oneri derivanti da sentenze esecutive

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE		<i>Assessore Giancane Gaetano Assessore Sommese Pasquale</i>		
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr.ssa Paolantonio Giovanna Dr. Rosati Bruno</i>		
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Varriale</i>		

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	15/10/2014	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		16/10/2014

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°1 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dipendente: sig Gioia Luigi, nato a Aversa (CE) il 24.11.1948, matr.n.12947.

Oggetto della spesa: equo indennizzo, interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con sentenza n. 7207/11 depositata il 06/05/2011 e notificata a questa Amministrazione Regionale in forma esecutiva in data 01/06/2001, trasmessa dall'ex dipendente Gioia Luigi alle UU.OO.DD 03 e 04 ed acquisita al protocollo della UOD 03 il 02/05/2014 con n. 301970, il Tribunale di Napoli - Sez. Lav. - , in accoglimento del ricorso ha dichiarato che la patologia lamentata dal dipendente in oggetto, è ascrivibile alla Tabella A, ottava Categoria DPR n.834/1981 e condannato la Regione Campania al pagamento del corrispondente equo indennizzo nella misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, così come meglio specificato nella parte motiva della sentenza succitata. Il Tribunale di Napoli ha, altresì, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' INPDAP con compensazione delle spese di lite e condannato la Regione Campania a rifondere al ricorrente le spese del giudizio liquidate in € 1.500,00. La U.O.D. 03, con nota prot.n. 337778 del 16/05/2014, ha provveduto a richiedere la quantificazione degli interessi previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14; La suddetta Struttura con nota prot. n. 354400 del 23/05/2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenza; Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria.



Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 7207/11 del Tribunale di Napoli - Sez. Lav. - depositata il 06.05.2011 e notificata in forma esecutiva in data 01.06.2011

TOTALE DEBITO € **4.361,91**

Ex dipendente sig. Gioia Luigi, matr.n. 12947

• importo spettante a titolo di Equo Indennizzo	€	1.836,15
• interessi legali maturati al 27/08/2014	€	285,16
• Rivalutazione monetaria	€	337,40
• Competenze per spese legali Sig. Gioia Luigi	€.	1.903,20
Come da prospetto che segue:		
Spese legali liquidate in sentenza:.....	€.	1.500,00
C.P.A. 4% SU €. 1.500,00.....	€.	60,00
i.v.a. 22% SU ...€. 1.560,00.....	€.	343,20
ritenute di legge 20% su €. 1.500,00	€.	300,00
Totale spese legali da corrispondere al lordo	€.	1.903,20

sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:


- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot. n. 301970 del 02.05.2014 dell'ex dipendente Sig. Gioia Luigi ;
- sentenza 7207 del Tribunale di Napoli- Sez. Lav. - depositata il 06.05.2011 e notificata in forma esecutiva in data 01.06.2011;

Napoli, 9.08.2014

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



UOD 03

UOD 04

2/5

1

Spett. REGIONE CAMPANIA

→ UOD Stato Giuridico ed Inquadramento

Via S.Lucia, 81 N A P O L I

→ UOD Contenzioso del Lavoro

- Esecuzione Giudicati

Via S.Lucia, 81 - N A P O L I

Oggetto: L.R. 61/81 richiesta liquidazione equo indennizzo e spese legali

Il sottoscritto Luigi Gioia, nato ad Aversa il 24/11/1948, residente in Casoria alla via Tasso 25 c.a.p. 80026, dipendente della Giunta Regionale con la qualifica funzionale di Istruttore Direttivo categoria D3 matricola 12947, in quiescenza dal 1° gennaio 2011 **CHIEDE**, ai sensi della normativa in oggetto indicata ed in forza della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli sezione lavoro numero 7207/2011 relativa alla causa iscritta al numero 9456/09, la **liquidazione dell'equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica subita**, ascrivibile alla tabella A categoria **8**, riconosciuta dal Collegio Medico Regionale con decreto 207 del 21/03/2007 oltre il rimborso delle spese legali ed interessi.

Preavverte che in mancanza di dovuta assicurazione nei termini di trenta giorni dalla presente adirà le vie legali

Allega alla presente copia documento di identità, copia sentenza (retta)

Luigi Gioia

[Handwritten signature]

04

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0301970 02/05/2014 12,44

Mitt. GIOIA LUIGI

Ass. 551403 UOD Stato Giuridico ed Inquad.

Classifica 7 1 19 Fascicolo 2 del 2014



Avv. Umberto Del Pesce
Via G. Mazzini n. 158 80038
Pomigliano D'Arco (NA)

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, sez. lavoro

2 esec proce
TRIBUNALE DI NAPOLI
1a Sezione Lavoro e Prev.
Facciate n. Del Pesce
Richiedente Del Pesce
Xerografia GRATIS
(art. 10 L. 11/2/73 n. 303)
Napoli 1-1 MAG 2011
Il Cancelliere

Nella persona della d.ssa Annamaria Lazzara ha pronunciato all'udienza del
4/3/11 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 9456/09
R.G. LAVORO

TRA

GIOIA LUIGI, rappresentato e difeso dall'avv. U. Del Pesce presso cui
domicilia in Pomigliano D'Arco, via F.lli Bandiera n. 3

RICORRENTE

E

Regione Campania in persona del presidente pro tempore,

RESISTENTE CONTUMACE

E

INPDAP Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione
Pubblica, in persona del legale rappresentante,

rappresentato e difeso dall'avv. Adriana Giovanna Rizzo e con la stessa
domiciliata presso l'Avvocatura compartimentale INPDAP in Napoli, via A. De
Casper n. 55

RESISTENTE

CONDIZIONE equo indennizzo

CONDIZIONE maggior

[Faint handwritten signature or stamp]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 2/3/2009 il ricorrente in epigrafe, dipendente della Regione convenuta, premesso che in data 27/4/06 aveva presentato domanda per il riconoscimento della causa di servizio per la patologia sofferta "Sindrome ansioso-depressiva", con ascrivibilità alla tabella A categoria 8 di cui al dpr 334 del 1981, ai fini dell'indennizzo, lamentava il fatto che in data 23/11/06 la preposta Commissione Medica Regionale, pur riconoscendo la dipendenza della patologia denunciata da causa di servizio con l'ascrivibilità appena sopra richiamata, rigettava la istanza in quanto tardivamente presentata.

Ciò premesso, chiedeva l'accertamento del proprio diritto a percepire l'indennizzo per la causa di servizio e la condanna delle convenute amministrazioni in solido o chi di esse di diritto al pagamento dell'equo indennizzo nella misura prevista per l'ottava categoria tabella A annessa al d.p.r. n. 834/81, oltre interessi e rivalutazione monetaria con vittoria di spese. Instauratosi il contraddittorio la Regione Campania, nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti non si costituiva in giudizio restando contumace. L'Inpdap invece si costituiva preliminarmente eccependo tra l'altro, il proprio difetto di legittimazione passiva.

All'odierna udienza, superflua ogni attività istruttoria la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo di cui era data pubblica lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, visto che il presente giudizio riguarda l'accertamento del diritto alla percezione dell'equo indennizzo, obbligazione pecuniaria a carico esclusivo del datore di lavoro, che nel caso di specie è la Regione Campania va rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'Inpdap, con compensazione delle spese.

Ciò premesso nel merito va richiamato che la difesa del Gioia impugna la decisione adottata in via amministrativa n. data 23.11.06 che dichiarò la decadenza del ricorrente dalla proposizione della domanda di erogazione dei benefici economici, ritenendo che l'istanza di accertamento della causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo fosse stata proposta oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 3 del d.p.r. n. 349/94.

Detta difesa con ricorso depositato presso questo Tribunale ha impugnato la collegiale medica, sostenendo che solo con il certificato dello specialista in cardiologia dott. L. Ciarcia del 14.12.05 egli aveva acquisito sicura ed esatta conoscenza dell'ascrivibilità alla depressione dei sintomi sofferti e della dipendenza di tale patologia alla causa di servizio, per cui la domanda del 27.4.06 doveva considerarsi tempestiva.

Pacifica l'applicazione nella fattispecie in esame dei termini di decadenza semestrale previsto dall'art. 1 della L. Regionale n. 61/81 ciò comporta che ai fini della tempestività della richiesta di equo indennizzo, è necessario che il dipendente abbia presentato la domanda di riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto notizia sicura ed esatta della natura e della gravità della malattia.

A tal proposito va richiamato che è intervenuto in materia il d.p.r. 20-4-94 n. 349 che, in attuazione della previsione di semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui all'art. 2 della legge n. 537/93, ha introdotto il nuovo regolamento per il riordino dei procedimenti di riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo. L'art. 1, comma 2°, del d.p.r. 349/94 stabilisce che il termine di decadenza di sei mesi per proporre la domanda di accertamento della causa di servizio decorre dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui il dipendente ha avuto conoscenza adeguata della lesione o della malattia.

Nella fattispecie in esame l'istanza per il riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio, fu proposta il 27.4.06 come si evince dagli atti di causa (v. copia del verbale di visita medico collegiale in atti del 23.11.06).

Il Collegio Medico Regionale all'esito della visita del 23.11.06, pur riconoscendo l'infirmità "sindrome ansioso depressiva di natura reattiva, DAP" dipendente da causa di servizio, ha ritenuto che il dipendente fosse a conoscenza delle patologie in questione già dal 15.3.03 e che pertanto la domanda del 27.4.06 dovesse considerarsi tardiva perché proposta oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 3 del d.p.r. n. 349/94.

Dalle allegazioni di cui al ricorso si evince che la data del 15.3.03 è quella del rilascio del referto da parte del Dott. E. Viggiano, psichiatra di "sindrome ansioso depressiva ad espressione panico".

Tale certificazione è in atti (in produzione di parte ricorrente), nella stessa si legge prescrizione dei seguenti farmaci:

- Tolafit compresse, mezza compressa dopo colazione primi tre giorni, dal quarto giorno una compressa intera dopo la colazione;
- EIV gocce, dieci gocce al bisogno

Oribene, a parere dello scrivente giudice, deve ritenersi che tale certificazione di per sé sola, consigliando trattamento con ansiolitico all'occorrenza, non può considerarsi idonea ad avere generato nel Gioia la consapevolezza della natura e della gravità della malattia "ansioso depressiva".

Viceversa tale diagnosi con la prescrizione medica soprariportata ben ha potuto verosimilmente ingenerare il convincimento in merito alla ricorrenza di mero stato patologico transeunte; tale diagnosi in effetti sorregge la tesi sostenuta in ricorso dalla difesa del ricorrente in merito al fatto che solo all'esito della esclusione - in occasione della visita cardiologia - di patologie cardiache, con diagnosi del cardiologo interpellato il 14.12.05 di ascrivibilità alla sindrome ansiosa depressiva delle somatizzazioni a livello viscerale addominale ed all'apparato cardiovascolare lamentate, e per l'effetto di ulteriori successivi controlli specialistici di tipo neurologico e neuropsichiatrico effettuati dal ricorrente per la persistenza dello stato depressivo, sorgeva nel Gioia la conoscenza della natura e gravità della malattia.

La Corte di Cassazione ha più volte affermato la necessità ai fini della decorrenza del termine semestrale di decadenza dell'ulteriore requisito dell'

acquisizione da parte dell'interessato della conoscenza che la malattia è derivata dalla causa di servizio" (Cass., sez. un., 5-4-91 n. 3559)

Questo ulteriore requisito - individuato in via di interpretazione dalla giurisprudenza, in quanto non rinvenibile esplicitamente nel testo della norma che richiede solo la "notizia sicura ed esatta della natura e della gravità della malattia" - va ragionevolmente inteso nel senso che il termine di decadenza inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore avrebbe potuto, facendo uso della normale diligenza, rendersi conto della dipendenza dell'infirmità da causa di servizio.

Nella fattispecie in esame, il referto del 15/3/03 non formulava, in modo completo e chiaro, la diagnosi della infermità fatte valere nel presente giudizio ed è costituita, quindi, per il dipendente una fonte di conoscenza sufficientemente esatta della natura e gravità delle malattie.

Perciò, trattandosi di patologia (sindrome ansiosa depressiva) multifattoriale e frequentemente ricollegabile a cause comuni, non potrebbe neppure sostenersi che l'uso della normale diligenza avrebbe consentito al dipendente di rendersi conto, in mancanza di uno specifico giudizio medico in tal senso della loro dipendenza da cause di servizio.

Considerato che il giudizio in merito alla gravità della sindrome ansiosa depressiva non può prescindere dal dato della sua non occasionalità (recte transitorietà), deve concludersi che la diagnosi contenuta nel referto del 15/3/03 non poneva il Gioia in grado di conoscere la natura e la gravità della patologia certamente manifestatasi alla data, inoltre tale diagnosi non consente di acquisire consapevolezza del collegamento causale con l'attività lavorativa svolta.

Ne consegue che la domanda del 27/4/06 deve considerarsi tempestiva, essendo stata proposta entro il termine semestrale di decadenza, decorrente nella specie quanto meno dalla data del certificato medico del 14/12/05 in atti.

La richiesta poi contenuta nelle conclusioni del ricorso per la ascrivibilità della patologia alla categoria ottava della tabella A del dpr n. 834/81 è corretta e pertanto va accolta, anche potendo questo giudice prestare adesione sul punto alla valutazione della Commissione Medica Regionale del 23/11/06 in atti.

Restato la Regione Convenuta va condannata al pagamento del conseguente equo indennizzo nella misura di cui alla ottava categoria tabella A del dpr sopra citato.

Sulla somma dovuta maturano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali alla maturazione del diritto al saldo.

Le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e la Regione Campania sono liquidate come da dispositivo e seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Restato il difetto di legittimazione passiva dell'Inpdap con compensazione delle spese di lite;


Restato la tempestività della proposizione della domanda in sede amministrativa, dichiara la dipendenza da causa di servizio della patologia ansioso depressiva sofferta dal ricorrente con ascrivibilità nella ottava categoria tabella A del Dpr 834/81,

condanna per l'effetto parte convenuta Regione Campania al pagamento del conseguente equo indennizzo nella misura di cui alla ottava categoria tabella A sopra citata;


condanna la Regione alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in euro 1.500,00; fissa termine di gg sessanta per il deposito della motivazione

Napoli, 28.1.11

Il Giudice




CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.
Copia conforme all'originale esistente nella Cancelleria del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Presidenza, si rilascia in forma esecutiva a richiesta del.....

Napoli, 16 MAG. 2011

IL CANCELLIERE



8 ISTANZA COME IN AUTI, SINTETICI A:

REGIONE CAMPANIA; VIA S. LUCIA - NAPOLI

UFFICIO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI
CANCELLERIA
Maura Gigli

1 GIU 2011

UFFICIALI GIUDIZIARI
Alberto De Luca





Giunta Regionale della Campania

Allegato 2
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 2 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 - UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: sig. Curci Vincenzo, nato a Napoli il 13/02/1956 , matr.n. 16856

Avvocato: Stavolo Roberta, Via A. D'Isernia, 38-80122 NAPOLI

Oggetto della spesa: risarcimento danni, rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot n. 289920 del 28.04.2014 (prat.n.1268/2013 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso alla Direzione Generale 14, YOD 04, la sentenza n.3045/14 del Tribunale di Napoli- Sez. Lavoro, pubblicata il 13.03.2014 e notificata a questa Amministrazione Regionale in forma esecutiva in data 10.04.2014.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del dipendente sig. Curci Vincenzo, della somma di € 4.338.23 a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.000.00, comprensivi di spese, diritti e onorari, oltre Iva e Cpa secondo legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Stavolo Roberta.

La U.O.D. 04, con nota prot.n. 396177 del 10/06/2014, ha provveduto a richiedere la quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14; Con nota prot. n. 412015 del 17/06/2014, la UOD 07, Trattamento Economico, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006, ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 2
(Punto 3 del dispositivo)

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.3045/14 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, pubblicata il 13.03.2014 e notificata in forma esecutiva in data 10.04.2014.

TOTALE DEBITO

€ 6.786,73

Ex dipendente sig. Curci Vincenzo, matr. n. 16856

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-01) € 4.338,23
- Interessi legali maturati al 27/10/2014 € 989,38
- Competenze per spese legali avv. Stavolo Roberta € 1.459,12

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA


altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 289920 del 28.04.2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n. 3045/14 del Tribunale Napoli- Sez. Lavoro, pubblicata il 13.03.2014 e notificata in forma esecutiva in data 10.04.2014;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 24/06/2014

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis


64



AREA 04 - SETTORE 01

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

RACCOMANDATA A MANO

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0289920 28/04/2014 10.37

Mitt. A S C 4 Avvocatura

Rev. 551403 UOD Stato giuridico ed Inquad.

Classifica 4 1 1



04
30 APR. 2014

DIP 55 DG 14 UOD 03
SETTORE STATO GIURIDICO E INQUA-
DRAMMENTO DEL PERSONALE
VIA S.LUCIA 81
- NAPOLI -

UOD 03
CP 29/4

N. Pratica: 1268/2013

Oggetto: Invio sentenza n.3045/14 del Tribunale di Na-
poli-Giudizio Curci Vincenzo/R.C. -

Si trasmette, in allegato alla presente, copia della sentenza n.3045/14 del Tribunale di Napoli relativa al giudizio promosso da Curci Vincenzo contro REGIONE CAMPANIA, rappresentando l'opportunità di liquidare prontamente la somma per cui è condanna.

Si evidenzia che la mancata liquidazione potrebbe comportare un ulteriore aggravio di spese, conseguente all'esecuzione forzata.

Si invita, pertanto, il Settore in indirizzo a predisporre i provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Anzela Agemio tel. 081 7963544

1268/13

AVV ACIERNO

Sentenza n. 3045/2014 pubbl. il 13/03/2014

RG n. 36288/2012

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA A.G.C. 01 SETTORE 01
10 APR 2014
RICEZIONE ATTI GIUDIZIALI Napoli Via S. Lucia

Avv. Roberta Stavolo
Via A. D'Ischia n° 38 - 80122 Napoli
Tel. 081 7615013 Fax 081 7114136
c/o Studio Legale Arena

Giudice Es. Proc.
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro
Prestazioni
Ricevente *Stavolo*
N. 3331
17/3/2014
N. 3331
N. 3331

TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione LAVORO

8 APR. 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 13/03/2014, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 36288 dell'anno 2012 del Ruolo generale LAVORO

TRA

CURCI VINCENZO, rappresentato e difeso dall'avv. STAVOLO ROBERTA
RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ACIERNO ANGELA
RESISTENTE

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe esponeva: di essere dipendente della Regione Campania; che con determinazioni dirigenziali agli atti riceveva l'incarico, per gli anni 2000 e 2001, di Responsabile di settore, comportante una retribuzione di posizione del C.C.N.L. del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali in misura via via crescente, nonché una retribuzione di risultato pari (a partire dal 2000) al 20% della retribuzione di posizione; che detto incarico veniva svolto dal ricorrente, senza soluzione di continuità; che

Stampato in Italia presso la tipografia "L'Espresso" di Roma

La Regione Campania va dunque condannata al pagamento della somma di € 4.338,23. Su detta somma spettano gli interessi legali con esclusione della rivalutazione monetaria, tanto in virtù dell'art.22 comma 36 l.n.724/1994 che prevede che per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31.12.1994, spettanti ai dipendenti pubblici (non più ai dipendenti privati, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n.459 del 2.11.2000) in attività di servizio o in quiescenza, l'importo dovuto a titolo di interessi va portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito (in tal modo si è estesa al lavoratore pubblico la regola della non cumulabilità di rivalutazione ed interessi già introdotta per i crediti previdenziali dall'art.16 comma 6 l.n.412/91).

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Dette spese vanno distratte in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosene anticipatario.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della somma di € 4.338,23 in favore del ricorrente, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo; condanna, infine, la Regione Campania alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1000,00, comprensivi di spese, diritti e onorari, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.

Napoli, il 13/03/2014

IL GIUDICE
Stefania Borrelli

- 7 APR. 2014

SI NOTIFICHI A:

REGIONE CAMPANIA, IN PERSONA DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA P.S., DIMICHIATA IN NABUCCO
VIA S. LUCA n. 81 NAPOLI AV. ACIERNO ANGELA

Cuscione Maria Fortuna
10 APR 2014

**Sentenza del Trib. di Napoli -Sez.Lav.-
Numero 3045/2014
Dip. Curci Vincenzo
Avvocato Stavolo Roberta**

Diritti e onorari			1.000,00
spese generali	15,00%	1.000,00	<u>150,00</u>
			1.150,00
CPA	4%	1.150,00	<u>46,00</u>
			1.196,00
IVA	22%	1.196,00	263,12
TOTALE FATTURA			1.459,12
RITENUTA	20%	1.150,00	230,00
NETTO A PAGARE			1.229,12



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°3 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: sig. **Carillo Nicola**, nato a Torre Annunziata il 30/07/1951, matr. n. 12272

Avvocato: **Monaco Pasquale Lucio**, Piazza Carlo III, 42 NAPOLI

Oggetto della spesa: risarcimento danni, rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 287032 del 24.04.2014 (prat.n.1823/2012 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso alla Direzione Generale 14, UOD 04, la sentenza n. 14236/13 del Tribunale di Napoli- Sez. Lavoro, depositata il 24/06/2013 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza del Sig. Carillo Nicola e su richiesta dell'avv. Monaco Pasquale Lucio in forma esecutiva in data 07/02/2014.

Il Giudice del Lavoro in parziale accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore del dipendente sig. Carillo Nicola, della somma di € 3.408,62 a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre interessi legali su tale somma via via rivalutata dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi €: 1.280,00 oltre Iva e Cpa secondo legge, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Monaco Pasquale Lucio.

La U.O.D. 04, con nota prot.n. 396184 del 10/06/2014 ha provveduto a richiedere la quantificazione degli accessori previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;

Con nota prot. n. 411990 del 17/06/2014, la UOD 07, Trattamento Economico, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola:



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3
(Punto 3 del dispositivo)

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 14236/13 del Tribunale di S.Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 24.06.2013 e notificata in forma esecutiva in data 07.02.2014

TOTALE DEBITO €. 6.853,95

Dipendente sig. Carillo Nicola matr.n. 12272

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato P.O. (Anni 2000-01) €. 3.408,62
- Rivalutazione monetaria €. 735,42
- Interessi legali maturati al 27/10/2014 €. 842,24
- Competenze per spese legali avv. **Monaco Pasquale Lucio** €. 1.867,67

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 287032 del 24.04.2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n. 14236/13 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 24.06.2013 e notificata in forma esecutiva in data 07.02.2014;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 24/06/2014

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

369



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

UOD 04
28/4
GP

AREA 04 - SETTORE 01

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0287032 24/04/2014 10.55

al

29 APR. 2014

Attività: 551403 UOD Stato giuridico ed Inquadramento
Classifica: 4.1.1



DIP 55 DG 14 UOD 03
SETTORE STATO GIURIDICO E INQUADRAMENTO DEL PERSONALE
VIA S.LUCIA 81
- NAPOLI -

N. Pratica: _____

Oggetto: 1823/2012

Trasmissione sentenza n.14236/13 del Tribunale di Napoli -
CARILLO NICOLA R.C. -

Si trasmette, in allegato alla presente, copia della sentenza n.14236/13 del Tribunale di Napoli relativa al giudizio promosso da Carillo Nicola contro REGIONE CAMPANIA, rappresentando l'opportunità di liquidare prontamente la somma per cui è condanna.

Si evidenzia che la mancata liquidazione potrebbe comportare un ulteriore aggravio di spese, conseguente all'esecuzione forzata.

Si invita, pertanto, il Settore in indirizzo a predisporre i provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Fabrizio Vicedoro

Avv. ... tel. 081 7963544

STUDIO LEGALE LUCIO MONACO
 Avv. Pasquale Lucio Monaco
 Via Martiri del Disobbedire 41
 80138 Napoli (Caserta)
 GIUNTA REGIONALE CAMPANIA
 A.C. 11
 2277 7 FEB 2014
 RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
 Napoli Via S. Lucia 81

11600

COPIE LAVORI
 2 copie Es. Proc.
 2 copie Es. attr

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 TRIBUNALE DI NAPOLI
 SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

TRIBUNALE DI NAPOLI
 1^a Sezione Lavoro a Prav.
 Facciate n. *Monaco*
 Richiedente *Monaco*
 Xerografia GRATIS
 (art. 10 L. 11/2/73 N. 533)
 Napoli, 11 LUG. 2013
 Il Cancelliere

Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella in funzione di giudice del Lavoro, all'udienza del 20.6.2013 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa recante il n.38529/11 R.G.L., vertente

TRA

CARILLO NICOLA, rappresentato e difeso dall'avv.Pasquale Lucio Monaco con il quale è elett.te dom.to in Napoli alla Piazza Carlo III n.42 presso lo studio dell'avv. Vittoria Panzarella;

CC 1823/12
 deciso 5 FEB 2014
 0627

ricorrenti

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv.Angela Acierno con cui è elett.te dom.ta presso il palazzo della Regione in Napoli alla Via Santa Lucia n.81;

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
 UFFICIO AMMINISTRATIVO
 10 FEB. 2014
 SERVIZIO CONTABILITARIO
 CIVILE E PENALE

resistente

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 23.9.2011, il ricorrente in epigrafe esponeva: - di essere funzionario della Regione Campania inquadrati nella ctg. "D" di cui al CCNL; - che con determina dirigenziale n.308/2000 gli era stato attribuito l'incarico di responsabile della Posizione Organizzativa di livello A per l'anno 2000;- che tale incarichi era stato confermato anche per il successivo anno 2001, nonché per tutti gli anni successivi fino all'attualità senza soluzione di continuità; - che ai sensi dell'art. 11 del C.C.D.I. del Personale della Giunta Regionale valido per il triennio 1998\2001, a partire dall'1/1/2000 in favore dei dipendenti titolari di posizione organizzativa veniva determinata una retribuzione di risultato, aggiuntiva rispetto alla retribuzione base ed alla retribuzione di posizione, pari al 20% della stessa retribuzione di posizione, da corrispondersi previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi Dirigenti di Settore, sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di valutazione costituito con delibera di Giunta Regionale n.8493/98; - che non aveva mai ricevuto le predette retribuzioni di risultato in relazione agli anni 2000-2001.

Tanto premesso in fatto, il ricorrente deduceva che l'omissione della P.A. in relazione al compimento di atti dovuti diretti alla valutazione dei risultati raggiunti dal dirigente, gli aveva

provocato un danno rappresentato dal mancato percepimento dell'indennità di risultato con conseguente diritto ad ottenerne il risarcimento.

L'istante rilevava, quindi, l'incontestabilità del proprio credito quale adempimento di obbligazione restitutoria o risarcitoria e chiedevano all'adito giudice di : condannare la Regione Campania, in persona del Presidente della G.R. p.t., al pagamento della somma di euro 4.544,82 corrispondente alle retribuzioni di risultato dovute, oppure a titolo di risarcimento del danno per perdita di chance, della somma di euro 4.090.33, corrispondente ad una riduzione equitativa del 10% delle somme spettanti

La Regione Campania, costituitasi tardivamente in giudizio, contestava le avverse difese e concludeva per il rigetto del ricorso.

All'udienza odierna, la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui si dava lettura in udienza.

Oggetto della presente domanda è la corresponsione in favore del ricorrente della retribuzione di risultato per gli anni 2000-2001.

E' circostanza pacifica che al ricorrenti, - inquadrato nella categoria D - era conferito l'incarico di responsabile di Posizione Organizzativa di Unità Complessa di livello A per l'anno 2000 e che detto incarico era poi confermato per gli anni successivi.

Tanto premesso, occorre partire dalle previsioni contrattuali che, secondo la prospettazione attorea, fondano la pretesa in questa sede azionata.

In particolare, l'art. 9 del CCNL relativo al comparto "Regioni - Autonomie Locali" che disciplina il conferimento e la revoca degli incarichi per le posizioni organizzative, stabilisce, per quel che rileva ai fini di causa, al comma 4 che " *i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 10, comma 3....*".

L'art. 10, comma 3, prevede che " *l'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale*".

Completa il quadro normativo di riferimento, l'art. 6 del medesimo CCNL dedicato al Sistema di valutazione che testualmente recita: " *In ogni ente sono adottate metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, anche ai fini della progressione economica di cui al presente contratto: la valutazione è di competenza dei dirigenti, si effettua a cadenza periodica ed è tempestivamente comunicata al dipendente, in base ai criteri definiti ai*

sensi dell'art. 16, comma 2".

Il sistema appena delineato è stato poi sostanzialmente recepito dal CCDI del personale della Giunta Regionale.

L'art. 11 del contratto decentrato 1998\2001 stabilisce, infatti, la retribuzione annua per le posizioni organizzative di livello A B e C rispettivamente in £ 22.000.000, £ 18.000.000 e £ 14.000.000 e predetermina, altresì, la retribuzione di risultato in misura pari al 20% della retribuzione di posizione.

Come è agevole osservare dal combinato disposto delle disposizioni richiamate, condizione del diritto al riconoscimento dell' indennità di risultato è la valutazione positiva del dipendente, espressa dal dirigente competente secondo i criteri e le procedure predeterminate dall'ente.

Orbene, la Regione Campania ha riconosciuto che per il periodo di riferimento non era stato ancora definito il sistema per consentire ai dirigenti di Settore di effettuare le suddette valutazioni ai sensi dell'art. 11 del CCDI 27\3\00, né tantomeno erano stati attribuiti gli obiettivi ai titolari di posizione.

Tale condotta della convenuta va certamente qualificata in termini di inadempimento contrattuale.

Il ricorrente argomenta, dunque, da tale inadempimento la sussistenza, in suo favore, di un'obbligazione di natura risarcitoria per perdita di chances, rappresentata dalla perdita della possibilità di conseguire un risultato utile del quale risulti provata la sussistenza.

In tal caso, il creditore ha l'onere di provare, anche in via presuntiva, la probabilità di realizzazione in concreto dei presupposti per il raggiungimento del risultato impedito dalla condotta illecita.

Nel caso di specie, sull'istante incombe l'onere di provare che qualora il sistema di valutazione fosse stato messo a punto avrebbe ottenuto una valutazione positiva.

Ebbene, dato atto che è da ritenersi ammissibile in sede giudiziaria una valutazione discrezionale dei risultati, resta da verificare, nella specie, se vi siano adeguati riscontri probatori circa gli obiettivi raggiunti nell'espletamento degli incarichi connessi alla posizione organizzativa.

Tale positiva valutazione può desumersi, sia pure implicitamente, dai decreti dirigenziali di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa per l'anno 2001\2002, e per gli anni successivi, nei quali si dà atto delle capacità, delle attitudini e delle esperienze funzionali al tipo di attività conferita, rivestite dagli istanti.

Dalla riconferma dell'incarico, infatti, si deve ricavare non solo una valutazione non negativa dell'attività del ricorrente, ma una valutazione senz'altro positiva, essendo l'azione dell'amministrazione ispirata al rispetto dei criteri di buon andamento, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, sicché deve ritenersi che non sarebbe stato riconfermato l'incarico ad un soggetto dimostratosi inidoneo allo svolgimento della funzione assegnate.

Pertanto, deve affermarsi la ricorrenza di un margine di probabilità rilevante che, se fosse stato predisposto il sistema di valutazione, il ricorrente sarebbe stato positivamente valutato.

Parte ricorrente ha, quindi, perso, per colpa dell'amministrazione, la concreta chance di essere valutato positivamente per il lavoro svolto ed i risultati raggiunti e di conseguire, quindi, l'indennità di risultato.

In punto di quantificazione del credito risarcitorio va osservato quanto segue: l'entità del risarcimento può essere determinata sulla base del quantum dell'indennità di risultato che il ricorrente avrebbe verosimilmente ottenuto se fosse stato messo a punto il sistema di valutazione.

Ai fini del *quantum* appare congruo il criterio consistente nella percentuale del 75% della retribuzione di risultato non percepita; questa, a norma dell'art. 11 CCDI, è pari al 20% della retribuzione di posizione, a sua volta determinata in lire 22.000.000 per le posizioni di livello A, in lire 18.000.000 per quelle di livello B ed in lire 14.000.000 per le posizioni di livello C.

La Regione va, pertanto, condannata al pagamento, in favore del ricorrente della somma di euro 3.408,62 (pari al 75% della somma di euro 2.272,41 per ciascun anno).

Trattandosi di obbligazione risarcitoria sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo la disciplina delle obbligazioni di valore, non venendo, dunque, in questione l'art. 22 co 36 L. 724/1994.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.


Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, in parziale accoglimento della domanda proposta, così provvede:

-accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento, in favore del ricorrente della somma di euro 3.408,62 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal verificarsi del danno al saldo;

-Pone a carico della Regione soccombente il pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.280,00, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione


Napoli, 20.6.2013

Il giudice



20.6.2013

20.6.2013



REPUBBLICA ITALIANA

Comandante...
ed...
ai...
della...
te...

Comandante...
Tribuna...

ma...
Napoli, 29 LUG. 2013

ellomaco (fse)

IL CANCELLIERE

[Signature]
Vr per autenticare
Napoli, 29 LUG. 2013
Il Cancelliere



ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza del sig. CARILLO NICÓLA e su richiesta dell'avv. Pasquale Lucio Monaco, si notifici a mani il su esteso atto a:

- REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in Napoli alla Via S. Lucia n° 81.

UNEP
lo Off. Giur.
destinatario
dell'impiegato

Esposiz. Annotaz.
- 7 FEB 2014

PALESI
LUCA ALBERTO



Sentenza del Trib. di Napoli -Sez.Lav.-
Numero 14236/2013
Dip. Carillo Nicola
Avvocato Monaco Pasquale Lucio

Diritti e onorari			1.280,00
spese generali	15,00%	1.280,00	<u>192,00</u>
			1.472,00
CPA	4%	1.472,00	<u>58,88</u>
			1.530,88
IVA	22%	1.530,88	336,79
TOTALE FATTURA			1.867,67
RITENUTA	20%	1.472,00	294,40
NETTO A PAGARE			1.573,27



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4
(punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 4 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore:

Dipendente: sig. **Giordano** Giovanni, nato a Baronissi il 28/01/1963, matr. n. 20805

Avvocato: Monaco Pasquale Lucio, Via Martiri del Dissenso, 31 – 81055 - S.Maria C.V. (CE)

Oggetto della spesa: differenze retributive, spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 878588 del 20/12/2013 (prat.n.55692008 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso alla Direzione Generale 14, UOD 04, la sentenza n.2690/2012 del Tribunale di S.M.C.Vetere - Sez. Lavoro - depositata il 10.05.2012 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza e su richiesta dell'avv. Monaco Pasquale Lucio in forma esecutiva in data 20.06.2013.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha dichiarato il diritto del ricorrente all'inquadramento professionale ed economico con attribuzione del livello economico B5 e giuridico B3 dal 31.03.1999, condannando la regione Campania al pagamento delle differenze retributive derivanti dal nuovo inquadramento.

Il Tribunale di S.M.C.Vetere ha, altresì, condannato la Regione Campania a rifondere al ricorrente le spese di lite che, già compensate per due terzi, liquida in complessivi €. 600.00 di cui €. 350.00 per onorario, oltre maggiorazione per spese generali, IVA e Cpa come per legge con attribuzione al procuratore costituito.

La U.O.D. 04, con nota prot. n. 274817 del 17/04/2014, ha provveduto a richiedere la quantificazione degli interessi previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14.

Con nota prot. n. 402600 del 12/06/2014, il Settore Trattamento Economico ha comunicato gli importi spettanti al dipendente Sig. Giordano Giovanni a titolo di differenze retributive.

Nelle more del procedimento, il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura con nota prot. n.187634 del 17.03.2014, ha trasmesso alla UOD 04, copia dell'atto di pignoramento notificato a



Giunta Regionale della Campania

Allegato 4
(punto 3 del dispositivo)

questa Amministrazione Regionale, ad istanza dell' avv. Monaco Pasquale Lucio in virtù della sentenza n. 2690/12 del Tribunale di S.M.C. Vetere;
Alla luce delle predette comunicazioni dell'A.G.C. Avvocatura, tenuto conto della D.G.R. 1731/2006 e dell'art. 22 della Legge regionale della Campania N.1 del 30.01.2008 si provvede alla predisposizione della presente scheda limitatamente alle somme a titolo di differenze retributive in favore del dipendente sig. Giordano Giovanni e le spese processuali con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Monetti Francesco.

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.2690 del Tribunale di S.M.C.Vetere - Sez. Lavoro - depositata il 10.05.2012 e notificata in forma esecutiva in data 20.06.2013.

TOTALE DEBITO €. 6.768,92

Dipendente sig. Giordano Giovanni, matr.n. 20805

- Differenze retributive € 4.356,71

Oneri riflessi a carico dell'amministrazione €.1.536,74

- Competenze per spese legali avv. **Monaco Pasquale Lucio** €. 875,47

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002. derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 878588 del 20.12.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n. 2690 del Tribunale di S.M.C.Vetere - Sez. Lavoro - depositata il 10.05.2012 e notificata in forma esecutiva in data 20.06.2013;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 25/06/2014

Il Dirigente
dott. Bruno de Filippis



Giunta Regionale della Campania
 Area Generale di Coordinamento
 Avvocatura
 Settore Contenzioso Civile e Penale

AREA 04 - SETTORE 01

DIP 55 DG 14 UOD 03

Direzione Generale per le Risorse Umane
 Stato Giuridico e Inquadramento
 Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot 2013 0878586 20/12/2013 11 00
 Mitt A S C 4 Avvocatura
 Ass 501403 UOD Stato giuridico ed Inquad
 Classifica 4 1 1



OM

CC/13061
 CP 23/12

N. Pratica: CC-5569/2008

Oggetto: Ricorso promosso da Giordano Giovanni
Trasmissione precetto
Trib. S.M.C.V. Sez. Lavoro

Facendo seguito alla nota prot. 2013 0794401 del 20/11/2013, si trasmette per i provvedimenti di competenza, copia della Sentenza n. 2690/2012 relativa al ricorrente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 - Avv. Fabrizio Niceforo -

Avv. Letizia re

2013 0878586

30/12/2013
 Nicoforo
 re

10/11/12 AW
Sent. 2642/1012

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
ACQUA SETTORI 01

20 GIU 2013

UFFICIO ASSISTAMENTO POSTALINO
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81



REPUBBLICA ITALIANA

NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro, dr. Vincenzo Pascale, all'udienza del 2 maggio 2012 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia di previdenza iscritta al n. 9565/07, avente ad oggetto: ripetizione indebito

TRA

Giordano Giovanni, rappresentato e difeso dall'Avv.to Pasquale Lucio Monaco, elettivamente domiciliato presso lo studio del suddetto difensore, in S. Maria C.V., alla Via Martiri del Dissenso, n. 31, procura a margine del ricorso

RICORRENTE

E

Regione Campania, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Caserta, alla Via Arena, località San Benedetto, presso lo STAP Ecologia della Regione unitamente all'Avv.to Modesto Letizia dal quale è rappresentato e difeso per procura generale alle liti atto Notar Stefano Cimmino di Napoli del 17.9.2002, Rep. N. 35093

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con ricorso depositato il 10.10.2007 ritualmente notificato, parte ricorrente esponeva:

di essere dipendente della regione Campania con la qualifica B4 (ex IV livello);

di essere stato destinato fin dal 1989 a mansioni superiori siccome "addetto a mansioni comportanti esposizione a rischio, programmatore ed elaboratore dati", percependo la corrispondente indennità di rischio prevista dall'art. 45 della legge regionale numero 11 del 1981;

20 GIU 2013

che la Regione, con delibera n. 1469 del 3 marzo 2000 della giunta regionale, rimasta inattuata nei suoi confronti, aveva previsto il passaggio diretto nel profilo di "addetto a macchine complesse (videoscrittura)", categoria B/3 (ex IV livello) in favore di quei dipendenti che "abbiano svolto attività di addetti al personal computer e ad altri sistemi di videoscrittura, per il cui uso abbiano percepito la relativa indennità di rischio entro la data del 31 dicembre 1999";

che la G.R., con deliberazione n. 7772 del 29 ottobre 1998, aveva collocato l'addetto a macchine complesse nell'ambito della quinta qualifica funzionale (attuale profilo B3).

Tanto esposto, chiedeva che venisse ordinato alla regione Campania di applicare la predetta delibera, con conseguente inquadramento, a far data dal 31 marzo 1999 (data di entrata in vigore del C.C.N.L. 1998/2001), nel livello economico B5 e giuridico B3 con vittoria delle spese del giudizio.

Si costituiva la Regione Campania, la quale deduceva l'infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.

All'odierna udienza, superflua ogni ulteriore indagine, la causa è stata discussa e decisa con pubblica lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Regione Campania sostiene che il ricorrente avrebbe dovuto partecipare alla procedura selettiva per l'attribuzione di una posizione economica superiore, non essendo contrattualmente possibile il re inquadramento, la riclassificazione automatica del personale neanche in base al profilo posseduto o alle mansioni svolte.

Osserva il tribunale che la parte istante ha documentalmente dimostrato di essere stata destinataria di diversi ordini di servizio con i quali veniva individuata come addetta ad operare su macchine complesse (li si veda in produzione di parte ricorrente; dagli stessi emerge che il Giordano fu incaricato di operare come programmatore ed elaboratore dati sul Personal computer Olivetti M300/02; ancora emerge che fu incaricato della riproduzione di atti e provvedimenti mediante il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura; emerge infine che percepiva l'indennità di rischio: si vedano anche le buste paga in atti).

Orbene, con deliberazione della giunta regionale n. 7772 del 29 ottobre 1998, erano stati meglio individuati "i profili

professionali nell'ambito dei vari livelli funzionali all'epoca in vigore".

Risulta anche documentato che, con successiva delibera di giunta regionale n. 1469 del 3 marzo 2000, tenuto conto che tra i profili indicati dal precedente provvedimento "è stato espressamente riconosciuto quello di "addetto macchine complesse (videoscrittura)", si stabilì "di attribuire il profilo professionale di addetto a macchine complesse (videoscrittura) a tutti i dipendenti che, nell'ambito dell'originaria qualifica funzionale collocabile nella categoria B del C.C.N.L. del 31 marzo 1999, abbiano svolto attività di addetto al personal computer e a sistemi di videoscrittura, per il cui uso abbiano percepito la relativa indennità di rischio, entro la data del 31 dicembre 1999".

La regione Campania non pone in dubbio la validità della delibera di giunta regionale n. 7772 del 29 ottobre 1998 con la quale, meglio individuandosi i profili professionali sui quali articolare il personale, ben introdotto quello di "addetto a macchine complesse (videoscrittura)".

Appare, inoltre, evidente che la suddetta modifica dell'articolazione del personale comportava la riclassificazione dei dipendenti con l'attribuzione del nuovo e corretto profilo agli aventi diritto.

In tale ottica, la delibera di giunta regionale n. 1469 del 3 marzo 2000 assume valore non già costitutivo di un diritto all'attribuzione del corretto profilo, ma meramente dichiarativo del predetto diritto fondato già sulla precedente - e non contestata - delibera.

Il diritto del ricorrente all'attribuzione del profilo di "addetto a macchine complesse (videoscrittura)" sussisteva pertanto già sulla base della riclassificazione necessariamente conseguente alla delibera n. 7772 del 1998, a fronte della pacifica e dimostrata utilizzazione del dipendente di macchine elettroniche, personal computer con sistemi di videoscrittura ed è stato definitivamente sancito con la successiva delibera del 3 marzo 2000.

La difesa della regione Campania, incentrata sulla pretesa impossibilità della riclassificazione automatica del personale, neanche in base al profilo posseduto o alle mansioni svolte, secondo il principio che sarebbe stato "implicitamente" sancito ex articolo 4 del C.C.N.L. 31 marzo 1999, risulta quindi non pertinente sotto

una pluralità di profili, non considerando la convenuta che la norma contrattuale "de qua" concerne l'ulteriore progressione verticale dei dipendenti già correttamente inseriti nel nuovo sistema di classificazione contrattuale (e ciò a differenza dell'articolo 3 dello stesso contratto, effettivamente riferito alla collocazione del personale nelle corrispondenti posizioni), e che comunque essa ha ad oggetto progressioni da effettuarsi nella sua vigenza, e non già mere e preesistenti riclassificazioni per rideterminazione di profili, come quella che aveva interessato l'istante già prima del nuovo sistema contrattuale, ed a prescindere dal momento in cui era stato espressamente riconosciuto il diritto già maturato.

A ben vedere, la presente controversia non concerne la pretesa di un dipendente alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro in riferimento a posto di area superiore, per il quale sia necessario l'espletamento di un concorso.

In realtà, la vicenda che ne occupa attiene alla mera riclassificazione di personale già assunto, con l'attribuzione del corretto profilo di nuova individuazione sulla base delle mansioni svolte, con conseguente attribuzione di una specifica qualifica nell'ambito del profilo professionale di appartenenza, il che prescinde dalla necessità di un concorso.

Lo stesso comportamento pacificamente tenuto dalla regione Campania, consistito nel dare esecuzione alla delibera n. 1469 del 2000 (per quanto detto, in realtà sua volta meramente attuativa della delibera numero 7772 del 1998 già citata) nei confronti di una moltitudine di altri dipendenti, appare in forte ed inspiegabile contraddizione con le tesi esposte in questa sede dall'ente e delle quali si è comunque rilevata l'infondatezza.

Ne consegue che va dichiarato il diritto della parte ricorrente all'attribuzione del profilo invocato, "fascia B", ove è previsto espressamente l'inquadramento degli operatori su macchine complesse (cfr. Declaratoria contrattuale allegata al C.C.N.L.) con la decorrenza richiesta.

La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di due terzi mentre per il vestito le stesse vanno poste a carico della regione soccombente e liquidate direttamente in dispositivo.

P.Q.M.




Il tribunale di Santa Maria C.V., in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Giordano Giovanni nei confronti della Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, con ricorso depositato 5.10.2007, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- Accoglie la domanda e dichiara che Giordano Giovanni ha diritto all'inquadramento professionale ed economico con attribuzione del livello economico B5 e giuridico B3 dal 31.3.1999;
- Condanna la Regione resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite che, già compensate per due terzi, liquida in complessivi euro 600,00 di cui euro 350,00 per onorario, oltre maggiorazione per spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore costituito.

Così deciso in Santa Maria C.V. il 2 maggio 2012

IL GIUDICE UNICO
Dr. Vincenzo Pascale

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Antonio PUGLIESE





TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA 1

REPUBBLICA ITALIANA-IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero, di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Si rilascia in forma esecutiva a richiesta

dell'Avv. P.L. NOVA quale attributario


S.Maria C.V. 16 /05/2012.-

Il Funzionario Giudiziario
f.to Antonio Pugliese

E' copia conforme per uso notifica

S.Maria C.V. 16 /05/2012.-

Il Funzionario Giudiziario
Antonio Pugliese



ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza e su richiesta dell'avv. PASQUALE LUCIO MONACO, si notifichi il su esteso atto, a mani, all'indirizzo di:

- **REGIONE CAMPANIA** in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in **Napoli alla Via S. Lucia n° 81.**

UFFICIO DI ATTOLO DI MARTELLI
lo t
des
dell'ufficio
Colicchio Silvana
20 GIU 2013
L'UFFICIO GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO



**Sentenza del Trib.di S.M.C.Vetere -Sez. Lav.-
Numero 2690/2012**

Dip. Giordano Giovanni

Avvocato MONACO Pasquale Lucio

Diritti e onorari			600,00
spese generali	15,00%	600,00	<u>90,00</u>
			690,00
CPA	4%	690,00	<u>27,60</u>
			717,60
IVA	22%	717,60	157,87
TOTALE FATTURA			875,47
RITENUTA	20%	690,00	138,00
NETTO A PAGARE			737,47



Giunta Regionale della Campania

Allegato 5

(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°5 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04. della Direzione Generale 14. Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: sig. Di Nunno Umberto nato a Napoli il 09.05.1952, matr.n. 16283

Avvocato: Monetti Francesco Via S.Brigida, 68 NAPOLI

Oggetto della spesa: equo indennizzo, interessi legali, spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 355109 del 23.05.2014 (prat. n. 531/09 CC/Avv.ra). il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. 04 - Avvocatura ha trasmesso alla Direzione Generale 14. UOD 04. la sentenza n. 3566/14 del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro - depositata il 28.03.2014 e notificata a questa Amministrazione Regionale in forma esecutiva in data 09.05.2014.

Il Giudice del Lavoro, dichiarando il diritto del ricorrente a percepire l'equo indennizzo nella misura prevista per la 7ª categoria della Tabella A del DPR 834/81, ha condannato la Regione Campania al pagamento della differenza economica tra quanto il ricorrente avrebbe dovuto percepire e quanto ha percepito a tale titolo in virtù del decreto n. 110/2009, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo.

Il tribunale di Napoli ha, altresì, rigettato nel resto la domanda e ha compensato le spese di lite nella misura di tre quarti, condannando la Regione Campania a pagare in favore di ricorrente il residuo liquidato in complessivi € 500,00 oltre Iva e Cpa come per legge, nonché € 25,75 per contributo unificato, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

Il tribunale di Napoli ha, infine, posto definitivamente a carico della Regione Campania le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto; atto che non è stato ancora acquisito.

La U.O.D. 04, con nota prot.n.421121 del 19/06/2014, ha provveduto a richiedere la quantificazione degli interessi previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;

Con nota prot. n. 432503 del 24/06/2014, il Settore Trattamento Economico ha comunicato gli importi spettanti al dipendente sig. Di Nunno Umberto a titolo di equo indennizzo e interessi legali.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria, riservandosi di riconoscere



Giunta Regionale della Campania

Allegato 5
(Punto 3 del dispositivo)

il debito riferito al CTU non avendo il decreto di liquidazione agli atti: ciò al fine di non ritardare l'approvazione del complessivo debito.

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 3566/14 del Tribunale di Napoli - Sez. Lav. - depositata il 28.03.2014 e notificata in forma esecutiva in data 09.05.2014.

TOTALE DEBITO

€ . 3.108,12

Ex dipendente sig. Di Nunno Umberto, matr .n. 16283

- importo spettante a titolo di Equo Indennizzo € . 2117,35
- interessi legali maturati al 26/09/2014 € . 235,46

- Competenze per spese legali Avv. **Monetti** Francesco € . 729,56
- Contributo unificato così come stabilito in sentenza Avv. **Monetti** € . 25,75

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 355109 del 23.05.2014 Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza 3566/14 del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro - depositata il 28.03.2014 e notificata in forma esecutiva in data 09.05.2014;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 25/06/2014

Il Dirigente
dot. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

Raccomandata a mano

D.G. 55-14-04

CONTENZIOSO DEL LAVORO IN COLLABORAZIONE CON L'AVVOCATURA REGIONALE-ESECUZIONE GIUDICATI-UFFICIO DISCIPLINARE

VIA S. LUCIA N.81

80132 NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0355109 23/05/2014 12.02 *al*

Rit. A.G.C. 4 Avvocatura

900 551404 COD Contenzioso lavoro in coll.

Classifica 4 1 1



*al
26/05/14*

N. Pratica: CC 531/09

Oggetto: Trasmissione sentenza n. 3566/14 resa dal Tribunale di Napoli - sezione Lavoro nei confronti di Di Nunno Umberto

*Sanella
fey*

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, copia della sentenza in oggetto, resa dal Tribunale di Napoli - sezione Lavoro.

Si invita, pertanto, codesto Ufficio a porre in essere tutti gli atti conseguenti onde evitare maggiori oneri di spesa derivanti da una eventuale fase esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521

*Su Nicotelli
0815529254*

Avv. Francesco Monetti
Avv. Giuseppe Summo
Via Santa Brigida, 88 - 81132 Napoli
Tel. fax 081 592 0194
Via Sestima, 121 - 00187 Roma
Tel. fax 06 47812424

5011
di Lascio
n. 8405/12 R.G.

3566
214

TRIBUNALE DI NAPOLI
1^a Sezione Lavoro e Prev.
Fax 081 592 0194
Ricevente: Monetti
Xerografia GRATIS
(art. 10, l. 117/73 n. 533)
Napoli 31/5/2014
Il Cancelliere



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI

5 MAG. 2014

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca Alfano, all'udienza del 27.3.2014 ha pronunciato la seguente

GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE CAMPANIA
A. G. 01 SECTORE 01
9 MAG 2014
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
difesa dall'Avv. S. Lucia 31
Avv. Francesco
- ricorrente -

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 8405/12 R.G.

TRA

DI NUNNO UMBERTO, nato a Napoli il 9.5.1952, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Monetti

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa, dall'avv. Alba Di Lascio
- resistente -

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 26.3.2012, il ricorrente in epigrafe, dipendente della regione Campania, deduceva: che in data 7.6.2001 subiva un infortunio *in itinere* in relazione al quale, in seguito a specifica domanda, il competente collegio medico regionale accertava come riconducibili a causa di servizio, ascrivendole alla Tabella B del DPR 834/81 le seguenti patologie: a) "trauma cranico chiuso commotivo con crisi di piccolo male"; b) "deficit della flessione-estensione del ginocchio sinistro con lassità legamentosa e positività delle manovre meniscali"; c) "esiti di trauma discorsivo del rachide cervicale in soggetto con cervicoartrosi e discopatia cervicali multiple C5C6 e C6C7"; "esiti di frattura bacino"; che in data 22.5.2002 subiva un ulteriore infortunio *in itinere* in relazione al quale, in seguito a specifica domanda, il competente collegio medico regionale accertava come riconducibili a causa di servizio, ascrivendole alla Tabella B del DPR 834/81 le seguenti patologie: "trauma cranico; shock emotivo"; che in data 3.9.2007 presentava istanza di aggravamento in relazione alle seguenti infermità già riconosciute come dipendenti da causa di servizio: A) "trauma cranico chiuso commotivo"; B) "deficit della flessione-estensione del ginocchio sinistro con lassità legamentosa e positività delle manovre meniscali"; C) "esiti di trauma discorsivo del rachide cervicale in soggetto con cervicoartrosi e discopatia cervicali multiple C5C6 e C6C7"; D) "esiti di frattura bacino"; E) "trauma cranico; shock emotivo"; che, con la medesima istanza chiedeva che venissero prese in considerazione ai fini del riconoscimento dell'equo indennizzo le ulteriori infermità contratte in conseguenza del servizio e di quelle già riconosciute come tali, e segnatamente: "1) grave sintomatologia di natura prettamente psichica e nevrotica di tipo depressivo-ansioso, sindrome ansioso-depressiva, disturbo post-traumatico da stress con sintomatologia fobica; 2) lesione meniscale e legamentosa a carico del ginocchio sinistro; 3) esiti di lesione al III e V dito mano destra"; 4) esito di frattura del cotile destro; 5) esiti di trauma discorsivo del rachide cervicale"; che il collegio medico competente, nella seduta dell'11.3.2008 si esprimeva come segue: quanto alle le infermità indicate ai predetti nn. 1) e 3) riteneva la domanda non tempestiva e comunque le stesse non dipendenti da causa di servizio; non riteneva valutabili le infermità di cui ai predetti punti 2) 4) e 5); riconosceva un

3 MAG. 2014
ENTORE CONTENZIOSO

[Handwritten signature]

aggravamento in relazione alle infermità di cui ai predetti capi A), C) ed E), ascrivendole alla Tabella B del DPR 834/81, mentre non riteneva aggravate quelle di cui ai capi B) e D), ascrivendole alla Tabella A, 8^a categoria del DPR 834/81; che con decreto n. 110/2009 la Regione Campania gli liquidava l'equo indennizzo commisurato alla 8^a categoria della Tabella A; che, in ragione degli infortuni subiti, ha sostenuto "spese di cura" per la somma di € 22.011,55 di cui: € 1.797,63 per cure ortopediche ed € 19.408,63 per cure neurologiche e neuropsichiatriche relative all'infortunio del 7.6.2001; € 805,89 per cure ortopediche e neuropsichiche relative all'infortunio del 22.5.2002. Ritenendo non congrua la suindicata valutazione ha convenuto in giudizio la Regione Campania al fine di sentir: accertare e dichiarare il proprio diritto all'equo indennizzo nella misura prevista per la 2^a categoria della Tabella A di cui al DPR 834/81 e, per l'effetto, condannare la Regione Campania a corrispondergli lo stesso, oltre interessi legali; condannare la Regione Campania a pagare in proprio favore la somma di € 22.011,55, oltre interessi legali, vinte le spese di lite. Si costituiva tardivamente la Regione Campania che, contestando il fondamento della domanda, concludeva per il rigetto del ricorso.

Va, preliminarmente, osservato che la presente fattispecie è sottratta all'applicazione del D.lgs 201/2011, trattandosi di domande del 2001 e del 2003.

Alla stregua della normativa *ratione temporis* applicabile va, dunque, affermato quanto segue.

Il Ctu nominato ha accertato che il ricorrente è affetto da:

- 1) "esiti di trauma cranico chiuso commotivo in atto accreditabile sindrome soggettiva post-traumatica";
- 2) "esiti di trauma contusivo discorsivo del ginocchio sx con lesione meniscale e legamentosa con presenza di deficit articolare del ginocchio medesimo";
- 3) "esiti di trauma contusivo - discorsivo del rachide cervicale su preesistenza discoartrosica con accreditabile sindrome soggettiva";
- 4) "frattura del bacino";
- 5) "disturbo depressivo di grado maggiore di grado moderato".

Lo stesso, inoltre, ha ritenuto che le infermità di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 sono dipendenti da causa di servizio e che il cumulo delle stesse è ascrivibile alla 7^a categoria della Tabella A del DPR 834/81; che, invece, non è dipendente da causa di servizio l'infermità di cui al punto 5.

Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, nonché nell'integrazione della stessa in risposta alle note deduttive del dott. Mangone Luigi (che peraltro non è stato nominato consulente di parte dal ricorrente), devono essere condivise da questo Giudice, in quanto complete, precise e condotte con validi criteri tecnici.

Per tali motivi, deve dichiararsi il diritto del ricorrente all'equo indennizzo nella misura prevista per la 7^a categoria della Tabella A del DPR 834/81 e, per l'effetto la Regione Campania, va condannata in via generica al pagamento della differenza economica tra quanto il ricorrente avrebbe dovuto percepire e quanto ha percepito a titolo di equo indennizzo in virtù del decreto n. 110/2009, oltre interessi legali dalla maturazione del credito e sino al soddisfo.

Quanto alla domanda avente ad oggetto le spese per le cure si osserva quanto segue.

Posto che, in considerazione dell'epoca del verificarsi degli infortuni in esame, la normativa applicabile *ratione temporis* è quella dei DPR nn. 3/1957 e 686/1957 (come dedotto in ricorso), si rileva che in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 36 di quest'ultimo testo normativo il ricorrente avrebbe dovuto presentare all'amministrazione datrice di lavoro una domanda scritta "entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso", circostanza non dedotta, né provata, ed anzi esclusa dalla convenuta nella memoria difensiva.

Pertanto, la domanda avente ad oggetto il rimborso per le spese sostenute per le cure deve essere rigettata, restando assorbita ogni altra questione.

In ragione dell'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite vengono compensate nella misura tre quarti, e la Regione Campania deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente del residuo secondo il principio della soccombenza.
A carico della Regione Campania, inoltre, vanno poste anche le spese relative alla consulenza tecnica, liquidate con separato decreto.

P.Q.M.

La dott.ssa Francesca Alfano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- a) dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'equo indennizzo nella misura prevista per la 7^a categoria della Tabella A del DPR 834/81 e, per l'effetto condanna la Regione Campania al pagamento della differenza economica tra quanto il ricorrente avrebbe dovuto percepire e ~~quanto ha percepito a tale titolo in virtù del decreto n. 110/2009, oltre agli interessi legali~~ dalla maturazione del credito al soddisfo;
- b) rigetta nel resto la domanda;
- c) compensa le spese di lite nella misura di tre quarti e condanna la regione Campania a pagare in favore del ricorrente il residuo; residuo che liquida in complessivi € 500,00 oltre IVA e CPA come per legge, nonché € 25,75 per contributo unificato, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario;
- d) pone definitivamente a carico della Regione Campania le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.

In Napoli, il 27.3.2014

IL GIUDICE
dott.ssa Francesca Alfano

28-03-2014
27-03-2014
Il Concedente
MARCO

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Militari che ne siano richiesti
di avere spetti di matricola e di presente titolo, al
numero di matricola e di presente titolo della Forza Pu
e di presentarsi al
conforme all'
Scienze
Lista del.....

Napoli, 15 APR. 2017

IL CANCELLIERE
DEB

Napoli, 15 APR. 2017
IL CANCELLIERE
me

SI NOTIFICHI ALLA

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in

Napoli alla via S. Lucia N. 81

U
lo
de
6411

Discone Maria Fortuna
- 9 MAG 2014

UFFICIO MUNIZIPALE
DE LUCA ALBERTO

**Sentenza del Tribunale di Napoli -Sez. Lav.-
Numero 3566/2014**

Dip. Di Nunno Umberto

Avvocato Monetti Francesco

Diritti e onorari			500,00
spese generali	15,00%	500,00	<u>75,00</u>
			575,00
CPA	4%	575,00	<u>23,00</u>
			598,00
IVA	22%	598,00	131,56
TOTALE FATTURA			729,56
RITENUTA	20%	575,00	115,00
NETTO A PAGARE			614,56



Giunta Regionale della Campania

Allegato 6
(punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°6 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditori:

Sig.ri Guida Salvatorina, Cacciottolo Agostino, Cacciottolo Umberto, Cacciottolo Gelsomina, Cacciottolo Gabriella, nella qualità di eredi di :

ex Dipendente Sig. **Cacciottolo** Giovanni nato a Torre del Greco il 22/10/1940 matr. n. 6085

Avvocato: **Monetti** Francesco Via Santa Brigida 68-NAPOLI

Oggetto della spesa: rivalutazione monetaria, interessi legali

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n. 287050 del 24/04/2014 (prat.n. 6187/12 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso alla Direzione Generale 14, UOD 04, la sentenza n.4949/2013 della Corte di Appello di Napoli depositata il 12.07.2013 e notificata a questa Amministrazione Regionale in forma esecutiva in data 17.12.2013.

La Corte d'Appello di Napoli ha accolto l'appello presentato dagli eredi Cacciottolo Giovanni, condannando la Regione Campania al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulla somma di €. 38.285,33 già corrisposta al loro dante causa per il periodo 01.01.1994-31.12.1994 e dei soli interessi legali maturati sulla medesima somma nel periodo 01.01.1995-01.12.2002.

La medesima sentenza nel rideterminare le spese di lite del doppio grado, ha condannato, altresì, la Regione Campania al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, quantificando le stesse in €.1.200,00 per il primo grado e in €.1.500,00 per il secondo grado, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'Avv. antistatario Monetti Francesco. Si rappresenta che con deliberazione di Giunta Regionale n.669/09, sono state riconosciute e liquidate le spese del primo grado di giudizio (giusta sentenza n., 39483 del 2008 Tribunale di Napoli) in €.177,50 oltre accessori come per legge e pertanto detto importo deve essere sottratto da quanto stabilito dalla Corte di Appello di Napoli, così come meglio sopra specificato.

La U.O.D. 04, con nota prot.n. 396046 del 10/06/2014, ha provveduto a richiedere la quantificazione degli interessi previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14:



Giunta Regionale della Campania

Allegato 6
(punto 3 del dispositivo)

Con nota prot. n.425453 del 20/06/2014, il Settore Trattamento Economico ha comunicato gli importi spettanti agli eredi del Sig. Cacciottolo Giovanni a titolo di rivalutazione monetaria e interessi legali. Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.4949/2013 della Corte di Appello di Napoli, depositata il 12.07.2013 e notificata in forma esecutiva in data 17.12.2013.

TOTALE DEBITO

€. 17.807,51

Sig.ri Guida Salvatorina, Cacciottolo Agostino, Cacciottolo Umberto, Cacciottolo Gelsomina, Cacciottolo Gabriella, nq di eredi di:

ex Dipendente Sig. **Cacciottolo** Giovanni matr. n. 6085

- Rivalutazione monetaria maturata dal 01/01/1994 al 31/12/1994 €. 970,59
- Interessi legali maturati dal 01/01/1994 al 31/12/1994 €. 2.796,36
- Interessi legali maturati dal 01/01/1995 al 01/12/2002 €. 11.545,50
- **Importo già liquidato a titolo di interessi legali mese di luglio 2009 per il periodo 30/07/2001-01/12/2002 in esecuzione della sentenza di primo grado n. 39483/08 del Tribunale di Napoli - €. 1.185,58**

Totale da corrispondere ai creditori €. 14.126,87

Competenze per spese legali Avv. **Monetti** Francesco €. 3.680,64

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot. n. 287050 del 24.04.2014 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n. 4949/13 della Corte di Appello di Napoli, depositata il 12/07/2013 e notificata in forma esecutiva in data 17/12/2013;
- nota prot.n.425453 del 20.06.2014 della U.O.D. 07, Trattamento Economico, della Direzione Generale 14;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 25/06/2014

Il Dirigente
dott. Bruno de Filippis

358



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

UOD CK
28/4
Cp

AREA 04 - SETTORE 01

29 APR. 2014

CK

REGIONE CAMPANIA

Pr. n. 2014.0287050 24/04/2014 10.57

REG. REGIONALE AVVOCATURA
Anno 551403 000 Stato giuridico ed Inquadr.



DIP 55 DG 14 UOD 03
SETTORE STATO GIURIDICO E INQUA-
DRAMENTO DEL PERSONALE
VIA S.LUCIA 81
- NAPOLI -

N. Pratica: _____

Oggetto: 6187/2012

Invio sentenza n.4949/13 della Corte d'Appello
di Napoli-Giudizio Guida Salvatorina ed altri
(n.q. di eredi di Cacciottolo Giovanni R.C.) -

20/04/2014

Si trasmette, in allegato alla presente, copia della sentenza n.4949/13 della Corte di Appello di Napoli relativa al giudizio promosso da Guida Salvatorina ed altri (n.q. di eredi di Cacciottolo Giovanni) contro REGIONE CAMPANIA, rappresentando l'opportunità di liquidare prontamente la somma per cui è condanna.

Si evidenzia che la mancata liquidazione potrebbe comportare un ulteriore aggravio di spese, conseguente all'esecuzione forzata.

Si invita, pertanto, il Settore in indirizzo a predisporre i provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Avv. Fabrizio Nigeforo

Avv. Angelo Acierro tel.0817963544

GIUNTA REGIONALE CAMPANIA
SEZIONE SETTORE DI
17 DIC 2013
RECEZIONE ATTI DI EZZI-RI
Via S. Lucia n. 81

STUDIO LEGALE
Avv. Francesco Monetti
Avv. Giuseppe Summo
S. Brigida, 68 - 80132 Napoli
Tel./Fax 091 5529254
Via Sisto, 121 - 00137 Roma
Tel./Fax 06 47813444

SENT. N. 4049/2013
11 DIC. 2013
CRON. N. _____

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI**

55
01/23/13
[Signature]

sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai sig.ri Magistrati:

- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 1. dott. Maria Rosaria Rispoli | Presidente |
| 2. dott. Giovanna Guarino | Consigliere rel. |
| 3. dott. Antonietta Savino | Consigliere |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 25 giugno 2013 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.10875/2009 r. g. sez. lav., vertente

TRA

GUIDA SALVATORINA, CACCIOTTOLO AGOSTINO, CACCIOTTOLO UMBERTO, CACCIOTTOLO GELSOMINA, CACCIOTTOLO GABRIELLA, nq di eredi di CACCIOTTOLO GIOVANNI, rapp.ti e difesi dall'avv.Francesco Monetti, presso cui elett.te domiciliano in Napoli, via Santa Brigida n.68
appellanti

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della giunta regionale p.t. rapp.ta e difesa dall'avv. Angela Acierno, presso cui elett.te domicilia in Napoli, via S. Lucia n.81
appellata

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato presso il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli in data 4/11/2007 gli eredi di Cacciottolo Giovanni, dipendente della Regione Campania proveniente dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno, premesso che il loro dante

11 DIC 2013

causa era stato inquadrato nell'organico regionale solo nel 2001 ed aveva ricevuto a dicembre 2002 l'importo di euro 38.285,33 a titolo di differenze retributive per il periodo dall'1/1/1994 al 31 luglio 2001, senza interessi e rivalutazione monetaria, chiesero la condanna della resistente al pagamento degli accessori ex art.429 c.p.c. dalla data di insorgenza del credito al pagamento, nonché gli ulteriori interessi e rivalutazione.

Si costituì ritualmente in giudizio la Regione Campania che eccepì il difetto di giurisdizione per le rivendicazioni antecedenti al luglio 1998, nonché l'infondatezza della domanda.

Il giudice adito, con sentenza dell' 11/12/2008, dichiarò la giurisdizione del giudice ordinario relativamente alle rivendicazioni economiche in esame in quanto afferenti tutte ad un periodo successivo al 1°/7/1998, ritenendo di individuare "l'evento generatore della pretesa" nella delibera di inquadramento del 2001 e condannò la Regione Campania al pagamento, in favore dei ricorrenti, degli interessi legali maturati dal 30/7/2001 al 1/12/2002 sull'importo di euro 38.285,33, rigettò per il resto il ricorso e condannò la Regione al pagamento di $\frac{1}{4}$ delle spese di lite, compensate nei rimanenti $\frac{3}{4}$.

Con ricorso depositato presso questa Corte in data 10/12/2009, gli appellanti indicati in epigrafe hanno proposto gravame avverso la predetta sentenza e, condividendo la decisione nella parte in cui il primo giudice aveva dichiarato la propria giurisdizione, hanno censurato il solo parziale accoglimento della domanda evidenziando la natura meramente ricognitiva della delibera del 2001 di inquadramento del personale proveniente dalla Cassa per il Mezzogiorno, atteso che il diritto alla qualifica ed all'adeguamento retributivo erano sanciti dalla legge. Nel ribadire le richieste formulate in primo grado quanto al cumulo degli accessori, gli appellanti hanno anche sollecitato la Corte a valutare la necessità di sollevare la questione di legittimità costituzionale^{dir} l'art.22 comma 36 della legge 23 dicembre 1994 n.724 in ordine al diritto al cumulo di interessi e rivalutazione anche per i lavoratori pubblici per effetto della privatizzazione del contratto

d'impiego ed in via gradata hanno chiesto la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento della maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria relativamente alle differenze retributive maturate dal 1/1/1995 ed agli interessi sulle somme rivalutate per le differenze maturate dal 1/1/1994 al 31/12/1994. Hanno poi censurato la compensazione per 3/4 delle spese di giudizio in considerazione della complessa attività svolta e concluso nel senso dell'accoglimento integrale della domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio

La Regione, tardivamente costituitasi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza dell'avversa domanda in quanto il diritto agli accessori sulle differenze retributive versate era insorto solo alla data del provvedimento amministrativo in forza del quale le stesse differenze erano state corrisposte ed ha concluso quindi per il rigetto dell'impugnazione con vittoria di spese.

All'odierna udienza, su richiesta del procuratore di parte appellante, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e deve pertanto trovare accoglimento.

Osserva in via preliminare la Corte che risulta affermata in sentenza la giurisdizione del giudice ordinario, per cui, in mancanza di censure proposte dalle parti in causa, tale capo di pronuncia deve ritenersi intangibile.

Passando ad esaminare la fattispecie oggetto di giudizio, rileva questa Corte che gli attuali appellanti hanno dedotto che, a seguito di Delibera della Giunta Regionale n. 1672/01 e dei susseguenti provvedimenti, era stato disposto l'inquadramento del loro dante causa, ex dipendente Casmez, (come del restante personale "ex Casmez") nell'organico regionale; che, in forza di tale inquadramento, per effetto dell'applicazione delle fonti normo-collettive-regionali, si era proceduto alla ricostruzione anche della parte economica del rapporto di lavoro -illegittimamente fino a quel momento regolamentato con applicazione delle fonti legislative e collettive della Casmez e quindi congelato al 1991 quanto alla progressione

economica ed al 1983 quanto a quella giuridica- per cui al Cacciottolo erano state riconosciute differenze retributive maturate progressivamente dal 1° gennaio 1994 alla data di effettivo inquadramento -corrispondenti alla differenza tra il trattamento percepito prima del formale inquadramento e quello stabilito dal decreto dirigenziale - liquidate alla stregua delle fonti collettive vigenti e materialmente corrisposte dalla Regione Campania soltanto nel dicembre 2002; che, nonostante richieste avanzate in via stragiudiziale, non erano stati corrisposti anche gli accessori di legge (interessi e rivalutazione monetaria) sul capitale via via rivalutato in relazione alle differenze retributive percepite; che l'inadempimento dell'ente si è prodotto nel momento in cui lo stesso, pur avendo adempiuto tardivamente alla sua obbligazione, non ha ritenuto di corrispondere come dovuti anche i relativi accessori.

Osserva questo Collegio che il diritto azionato nel presente giudizio scaturisce proprio dalla mancata previsione negli atti deliberativi in questione di specifiche disposizioni in ordine al pagamento delle differenze retributive emerse a seguito del disposto inquadramento dell'ex personale Casmez nei ruoli della Regione (tra i quali vi è il Cacciottolo), avvenuto a distanza di oltre dieci anni dall'effettivo passaggio di tali dipendenti.

In pratica a tale mancata previsione può essere riconducibile la successiva condotta omissiva dell'amministrazione al quale, pur avendo provveduto, tardivamente, al pagamento della sorta capitale delle accertate differenze retributive, non ha ritenuto di dover corrispondere anche gli accessori di legge.

Incontestato il fatto storico (e cioè l'aver il dante causa degli appellanti conseguito l'inquadramento nell'organico regionale solo nel 2001 e ricevuto soltanto nel dicembre 2002 l'importo indicato a titolo di differenze retributive per il periodo dall'1/1/1994 al 31 luglio 2001), deve osservarsi che, come si evince dalla delibera in precedenza citata, il diritto del Cacciottolo all'inquadramento nell'organico della Regione Campania ed al corrispondente trattamento economico trova titolo direttamente nella legge (art. 147 T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno)

e non in una attività discrezionale della Pubblica Amministrazione che ha provveduto in ritardo al suddetto inquadramento; ne consegue che, ai sensi dell'art. 429 cpc, compete la liquidazione degli accessori maturati dal 1.1.94, data di maturazione del credito e non invece dalla data della delibera di inquadramento.

Ciò comporta che per il periodo dal 1/1/1994 al 31/12/1994 spettino agli appellanti gli interessi e la rivalutazione monetaria sull'importo di euro 38.285,33 corrisposto a titolo di differenze retributive nel dicembre 2002, mentre per il periodo dal 1/1/1995 al 1/12/2002 (data di effettivo pagamento delle somme dovute a titolo di differenze retributive) spettano agli appellanti, in applicazione dell'art. 16 della legge 412/1991, l'eventuale maggior danno costituito dalla differenza tra la rivalutazione monetaria ed il saggio degli interessi legali maturato. Invero il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria sancito dall'art. 22 della legge 724/1994 vige solo per i crediti di lavoro maturati dai pubblici dipendenti dal 1/1/1995.

Non può tuttavia essere accolta la censura sollevata dagli appellanti con la quale gli stessi si dolgono della mancata concessione della rivalutazione monetaria in aggiunta agli interessi e della applicabilità ai dipendenti pubblici della norma dell'art. 22 della legge 724/1994 sul rilievo che, con la contrattualizzazione del rapporto alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, non può trovare alcuna giustificazione la disparità di trattamento tra crediti nascenti da rapporti di lavoro privati e crediti, invece, derivanti da rapporti di lavoro pubblici.

La Corte costituzionale, infatti, con la sentenza n. 82 del 27 marzo 2003 ha ribadito che "in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 35 e 36 cost., non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724, nella parte in cui prevede che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione posto dall'art. 16 comma 6 l. 30 dicembre 1991 n. 412 si applica anche all'ipotesi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva spettanti ai pubblici dipendenti, in quanto, premesso che il meccanismo di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, di cui all'art. 429 comma 3 c.p.c., non può ritenersi costituzionalizzato neanche dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale

dell'art.16 comma 6 l.n.412 del 1991, essendo il legislatore libero di sostituire quel meccanismo con altro, restando ferma la necessità di riconoscere ai crediti di lavoro un'effettiva specialità di tutela rispetto alla generalità degli altri crediti, la p.a. conserva pur sempre, anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, una connotazione peculiare, sotto il profilo della conformazione della condotta cui essa è tenuta durante lo svolgimento del rapporto al rispetto dei principi costituzionali di legalità, razionalità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa, sicchè, non esistendo la necessità di predisporre per il datore di lavoro pubblico le medesime remore all'inadempimento previste per il datore di lavoro privato, deve escludersi la omogeneità di situazioni e quindi la possibilità di un utile raffronto. Del resto, poiché la disciplina censurata prevede per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico una disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, risulta assicurata anche la tutela della giusta retribuzione, mentre il parametro dell'art.24 cost. non è evocabile con riferimento a norme sostanziali e le censure riferite ai restanti parametri (art.2, 4 e 35 cost.) si risolvono in una diversa prospettazione di quelle esaminate" (cfr. altresì, Corte cost. 2 novembre 2000 n.459).

L'integrale accoglimento della domanda proposta nel ricorso introduttivo del giudizio comporta la rideterminazione delle spese di lite del doppio grado, che seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con attribuzione, e di conseguenza l'irrelevanza dell'ultimo motivo di gravame.

PQM

La Corte così provvede: 1) in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la Regione Campania al pagamento, in favore degli appellanti, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati sulla somma di euro 38.285,33 dal 1/1/1994 al 31/12/1994 e dei soli interessi legali maturati sulla medesima somma dal 1/1/1995 al 1/12/2002; 2) condanna, inoltre, la Regione Campania al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado


in euro 1.200,00 e per il secondo grado in euro 1.500,00, oltre iva e c.p.a come per legge, con attribuzione all'avv. Francesco Monetti antistatario .

Così deciso in Napoli il giorno 25 giugno 2013

Il Consigliere est. rel.



Il Presidente



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Controversie di Lavoro, Previdenza ed Assistenza

SENT. N. 4949/13

UFFICIO COPIE

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Cirandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Pubblica Amministrazione di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti. La presente copia composta da n. 7 fogli, conforme al suo originale ed in forza esecutiva si rilascia a richiesta di

avv. F. MONETTI Procuratore/Avv. ~~.....~~

Napoli, 18 NOV 2013

Il Funzionario Giudiziario
Agrillo Carmine

È to
La presente copia è conforme alla copia esecutiva rilasciata in data

Napoli, 18 NOV 2013

Il Cancelliere
Il Funzionario Giudiziario
Agrillo Carmine

Si notifici a:

Regione Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore* per la carica domiciliata presso la sede dell'Ente in Napoli alla Via S. Lucia n. 51



17 DIC 1996



Giunta Regionale della Campania
 Direzione Generale per le Risorse Umane
 U.O.D. Trattamento Economico

Napoli li

Via S. Lucia 81 - 80132 Napoli - fax 0817962273

365
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100



Al Dirigente della U.O.D. 04
 e p.c. **CP**
 Al Direttore Generale
 Dott.ssa Giovanna Paolantonio

LORO SEDI

23/6

Oggetto: Eredi Cacciottolo Giovanni, (matr. 6065) c/ Regione Campania; sentenza n. 4949/2013 della Corte d'Appello di Napoli

In riscontro alla nota prot. 396046 del 10/06/2014, di pari oggetto, si riportano di seguito gli importi calcolati, secondo quanto disposto nella nota stessa.

Rivalutazione Monetaria maturata dal 01/01/1994 al 31/12/1994	€	970,59
Interessi legali maturati dal 01/01/1994 al 31/12/1994	€	2.796,36
Interessi legali maturati dal 01/01/1995 al 01/12/2002	€	11.545,50

Si precisa che alle somme sopra indicate, dovrà essere sottratto l'importo di **€ 1.185,58** già liquidato nel mese di luglio 2009, a titolo di interessi legali, per il periodo 30/07/2001-01/12/2002, in esecuzione della sentenza di primo grado (n. 39483/08 del Tribunale di Napoli).

Si rappresenta, inoltre, che le somme concernenti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, sono state calcolate sulle sorte capitali al netto delle ritenute di legge: ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali (D.M. 352/98; C.d.S. sez. VI^ sentenza n. 3383 del 24 maggio 2004; C.d.S. sez. IV^ sentenza n. 462 del 3 febbraio 2006).

MM/HH

Il Responsabile della P.O.
 Dott. Salvatore DE MAIO

Il Dirigente
 Dott. Dionisio LIMONGELLI

**Sentenza della Corte d'Appello di Napoli -Sez.Lav.-
Numero 4949/2013
Sigg.Guida S. ed altri (eredi ex dip.Cacciottolo G.)
Avvocato Monetti Francesco**

Diritti e onorari			2.522,50
spese generali	15,00%	2.522,50	<u>378,38</u>
			2.900,88
CPA	4%	2.900,88	<u>116,04</u>
			3.016,92
IVA	22%	3.016,92	663,72
TOTALE FATTURA			3.680,64
RITENUTA	20%	2.900,88	580,18
NETTO A PAGARE			3.100,46

Allegato delibera di variazione del bilancio
 Rif. Delibera di Giunta n..... del.....

SPESE

Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Capitolo	DENOMINAZIONI	VARIAZIONI								
						Residui presunti		Previsione di competenza		Previsione di cassa		Fondo Pluriennale Vincolato		Capitolo di entrata correlato
						In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	
20	3	1	110	124	pagamento debiti fuori bilancio									
Totale Titolo 1 del Programma 3								45.687,14		45.687,14				
Totale Programma 3 della Missione 20								45.687,14		45.687,14				
Totale Missione 20								45.687,14		45.687,14				
1	10	1	110	576	pagamento debiti fuori bilancio			45.687,14		45.687,14				
Totale Titolo 1 del Programma 10								45.687,14		45.687,14				
Totale Programma 10 della Missione 1								45.687,14		45.687,14				
Totale Missione 1								45.687,14		45.687,14				
Totale Spese								45.687,14		45.687,14				

